



LICEO LUCIO PICCOLO

Artistico - Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate - Sportivo

98071 CAPO D'ORLANDO (ME)



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO
Prot. 0017459 del 11/09/2026
VI (Uscita)

-ALL'ALBO — SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

-AGLI ATTI

-AL FASCICOLO FESR D.M. 104/2025

-AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI (via PEC)

Progetto AMBIENTI LABORATORIALI NEI LICEI SCIENTIFICI A INDIRIZZO SPORTIVO ATTRAVERSO LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LE PALESTRE — FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

codice progetto: RSO4.2.A3.A-FESRPN-SI-2026-12 — CUP: G14D25003700007 — Titolo: SportLab Indoor

Codice Ufficio Fatturazione elettronica: UFJBUL

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'INDAGINE DI MERCATO E DI RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA

OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti dell'indagine di mercato relativa al Lotto 1 del progetto «SPORTLAB INDOOR» — *Decisione a contrarre prot. n. 15123 del 21/07/2026 e Avviso manifestazione interesse prot. n. 15125 del 21/07/2026, con i successivi atti di riapertura prott. nn. 15383 e 15384 del 28/07/2026 e prott. nn. 15794 e 15795 del 13/08/2026 — e contestuale rinnovazione della decisione a contrarre e dell'indagine di mercato.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO — RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Quadro normativo

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 1 (principio del risultato), l'art. 2 (principio della fiducia), l'art. 3 (principio dell'accesso al mercato), l'art. 14 (valore stimato), l'art. 15 e l'Allegato I.2 (Responsabile Unico del Progetto), l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), gli artt. 25 e 26 (piattaforme di approvvigionamento digitale), l'art. 49 (principio di rotazione), l'art. 50, comma 1, lettera e), e comma 2-bis, l'art. 62, comma 6, lettera c), l'art. 108 e l'art. 120, comma 9;

VISTO l'art. 2 dell'Allegato II.1 al medesimo Codice, e in particolare il comma 2, ai sensi del quale la stazione appaltante «pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC», per una durata minima di quindici giorni, «salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 21-*nonies*, che disciplina l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo;



meps22000l@istruzione.it
meps22000l@pec.istruzione.it



0941 902103 Sede Centrale
0941 957831 Plesso Forno
0941 057305 Plesso Muscale



Sede centrale: Via Consolare Antica snc
Plesso: Via Torrente Forno, 69
Plesso: Contrada Muscale, 3



VISTO il Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), e successive modificazioni;

VISTO l'Avviso pubblico M.I.M. prot. AOOGABMI n. 158249 del 17/09/2025;

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. AOOGABMI n. 101582 del 04/05/2026;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018;

2. Ricostruzione del procedimento

VISTA la propria decisione a contrarre prot. n. 15123 del 21/07/2026, con la quale è stato disposto l'avvio dell'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa al **Lotto 1 codice progetto: RSO4.2.A3.A-FESRPN-SI-2026-12 — CUP: G14D25003700007 — Titolo: SportLab Indoor;**

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 15125 del 21/07/2026, il quale *all'art. 12* — Pubblicità disponeva la pubblicazione all'Albo online e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, *all'art. 7* prescriveva la presentazione delle manifestazioni «esclusivamente a mezzo PEC», *all'art. 6* richiedeva l'abilitazione al MEPA per la categoria Beni «attrezzature ricreative e sportive», e *all'art. 5* fissava il termine di perfezionamento dell'affidamento al **31/08/2026**;

PRESO ATTO che entro il termine delle ore 11:00 del 27/07/2026 è pervenuta n. 1 (una) manifestazione di interesse valida, presentata a mezzo PEC in conformità all'art. 7 del predetto avviso;

VISTA la propria determina prot. n. 15383 del 28/07/2026, con la quale rilevata l'omessa trasmissione dell'avviso alla *Banca dati nazionale dei contratti pubblici* è stato disposto di integrare la pubblicità mediante pubblicazione sulla piattaforma «Acquisti in rete — MEPA» e di riaprire i termini, fissandoli alle ore 10:00 del 12/08/2026;

VISTO il conseguente avviso di riapertura prot. n. 15384 del 28/07/2026;

VISTA la propria determina prot. n. 15794 del 13/08/2026 e il conseguente avviso prot. n. 15795 del 13/08/2026, con i quali i termini sono stati nuovamente riaperti e fissati alle ore 10:00 del 22/08/2026, con pubblicazione sulla piattaforma MEPA effettivamente eseguita e contestuale acquisizione del CIG;

PRESO ATTO che entro il termine del 22/08/2026 sono pervenute complessivamente n. 2 (due) manifestazioni di interesse valide;

3. Vizi rilevati

RILEVATO che l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.1 al Codice — che costituisce la garanzia sostanziale dell'apertura al mercato dell'indagine e presidia i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice — **non risulta assolto in modo idoneo a raggiungere il mercato di riferimento in nessuna delle fasi del procedimento**, e segnatamente:

- a) l'avviso prot. n. 15125 del 21/07/2026 non è stato trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, circostanza espressamente rilevata da questa stessa Amministrazione nella determina prot. n. 15383 del 28/07/2026;





b) l'avviso di riapertura prot. n. 15384 del 28/07/2026, che al punto 4) attesta di essere pubblicato «sulla piattaforma “Acquisti in rete — MEPA” di Consip S.p.A., con trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC», **non è stato materialmente trasmesso alla predetta piattaforma**, con la conseguenza che l'atto reca un'attestazione di pubblicità non corrispondente all'adempimento effettivamente eseguito e che l'inadempimento già rilevato di cui alla lettera a) si è protratto per l'intera durata della seconda riapertura;

c) la pubblicazione sulla piattaforma MEPA, eseguita in attuazione della determina prot. n. 15794 del 13/08/2026, è avvenuta mediante indicazione del solo codice CPV **37400000-2** (Articoli ed attrezzature sportive), con la conseguenza che il sistema ha reso destinatari della notifica e successivamente selezionabili in sede di Richiesta di Offerta i soli operatori economici abilitati a quel codice, escludendo per mancata estensione gerarchica ai codici sottordinati gli operatori abilitati ai codici **37420000-8** (Attrezzature per palestre), **37440000-4** (Attrezzature per ginnastica) che designano in modo specifico le attrezzature costituenti l'oggetto principale dell'affidamento;

RILEVATO che le determine prott. nn. 15383 e 15794 e i conseguenti avvisi prott. nn. 15384 e 15795 hanno tutti espressamente disposto — con formulazione identica e reiterata in quattro distinti provvedimenti — che «le manifestazioni di interesse già pervenute entro le ore 11:00 del 27/07/2026 **restano valide ed efficaci a ogni effetto**» e che «gli operatori economici che le hanno già presentate **non devono ripresentarle né integrarle**»;

RILEVATO che tale statuizione, reiterata e non condizionata, risulta **oggettivamente inattuabile** in ragione della modalità di pubblicazione descritta nella lettera c): l'operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse valida nella prima fase — avendone avuto notizia mediante consultazione dell'Albo online, sede di pubblicità legale ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, e avendo utilizzato la modalità di trasmissione a mezzo PEC prescritta dall'art. 7 dell'avviso prot. n. 15125 non risulta selezionabile in sede di Richiesta di Offerta sulla piattaforma, con la conseguenza che l'Amministrazione ha dichiarato validi ed efficaci «a ogni effetto» atti di partecipazione che il proprio strumento operativo rende inidonei a produrre l'effetto dichiarato;

RILEVATO che tale contraddizione — fra il contenuto dispositivo dei provvedimenti e l'effetto concretamente producibile — configura vizio di eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, non emendabile mediante ulteriori atti di rettifica parziale, incidendo sul presupposto stesso dell'indagine di mercato, ossia sulla platea degli operatori economici effettivamente raggiungibili e consultabili;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 6 dell'avviso prot. n. 15125 individua il requisito di abilitazione alla piattaforma mediante riferimento alla **categoria merceologica** «attrezzature ricreative e sportive», mentre il criterio di aggancio automatico effettivamente operante sulla piattaforma è il **codice CPV**, ne consegue che operatori economici in possesso del requisito come formulato nell'avviso sono non consultabili per una ragione di codificazione che nessun atto del procedimento ha reso conoscibile;

RILEVATO, infine, che l'art. 5 dell'avviso prot. n. 15125 — richiamato e confermato come «integralmente invariato e pienamente vigente» dagli avvisi prott. nn. 15384 e 15795 — fissa il perfezionamento dell'affidamento entro il **31/08/2026**, termine **ormai spirato**, e che la prosecuzione del procedimento sulla base di un atto che impone un termine non più osservabile risulta oggettivamente inattuabile;





CONSIDERATO che la nota di autorizzazione prot. AOOGABMI n. 101582 del 04/05/2026 fissa al **31 dicembre 2026** la data massima per la chiusura del Progetto nella piattaforma SIF2127, e che sussiste pertanto il tempo necessario alla rinnovazione integrale dell'indagine di mercato e alla conclusione della procedura negoziata;

4. Valutazione dell'interesse pubblico

CONSIDERATO che l'annullamento d'ufficio presuppone, oltre all'illegittimità dell'atto, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla sua rimozione, da ponderare con le posizioni dei destinatari;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico alla rimozione degli atti è nella specie **attuale, concreto e prevalente**, in quanto:

- a) la prosecuzione della procedura sulla base degli atti in essere comporterebbe l'invito di un numero di operatori economici largamente inferiore a quello prescritto dall'art. 50, comma 1, lettera e), del Codice, non per effettiva carenza di operatori nel mercato di riferimento — che ne annovera un numero ampiamente superiore a cinque — ma per effetto della codificazione adottata;
- b) essa determinerebbe, inoltre, la mancata consultazione di un operatore economico la cui manifestazione di interesse è stata dichiarata valida ed efficace «a ogni effetto» da quattro distinti provvedimenti di questa Amministrazione, con conseguente lesione dell'affidamento ingenerato e concreta esposizione al contenzioso;
- c) il risultato dell'affidamento, in termini di qualità tecnica e di convenienza economica, risulterebbe strutturalmente pregiudicato dalla restrizione artificiale della platea concorrenziale, in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;

CONSIDERATO che l'annullamento **non arreca pregiudizio** ad alcun operatore economico, e anzi ne amplia le facoltà partecipative, in quanto:

- a) nessun operatore ha acquisito diritti definitivi: le lettere di invito non sono state emesse né trasmesse e la Richiesta di Offerta non è stata avviata;
- b) l'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 al Codice stabilisce espressamente che l'indagine di mercato «non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura»;
- c) l'art. 10 dell'avviso prot. n. 15125 riserva espressamente a questa Amministrazione «la facoltà di sospendere, modificare, revocare o non dare seguito alla procedura senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa»;
- d) tutti gli operatori che hanno manifestato interesse nell'ambito degli atti annullati sono posti in condizione di partecipare alla procedura rinnovata in condizioni di piena e integrale parità, mediante comunicazione individuale a mezzo PEC contestuale alla pubblicazione del nuovo avviso;

RITENUTO, per tutto quanto sopra indicato, di dover procedere all'annullamento in autotutela degli atti dell'indagine di mercato sul MEPA, del CIG: BCB50B87C9 sulla piattaforma PCP e alla contestuale rinnovazione della decisione a contrarre e dell'indagine medesima, con adozione di una codificazione CPV estesa a tutte le componenti dell'oggetto dell'affidamento;





DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti atti relativi all'indagine di mercato per il Lotto 1 del progetto «SPORTLAB INDOOR»:

- decisione a contrarre prot. n. 15123 del 21/07/2026;
- avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 15125 del 21/07/2026 e relativo Allegato A;
- determina di riapertura dei termini prot. n. 15383 del 28/07/2026;
- avviso di riapertura dei termini prot. n. 15384 del 28/07/2026;
- determina di riapertura dei termini prot. n. 15794 del 13/08/2026;
- avviso di riapertura dei termini prot. n. 15795 del 13/08/2026;

2. di dare atto che, per effetto dell'annullamento di cui al punto 1, le manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del procedimento annullato **perdono efficacia** unitamente agli atti che le hanno originate, e che i relativi operatori economici sono conseguentemente invitati a presentare nuova manifestazione di interesse nell'ambito della procedura rinnovata, in condizioni di piena parità con ogni altro operatore;

3. di rinnovare la decisione a contrarre per l'affidamento di cui al Lotto 1, confermandone integralmente i contenuti sostanziali:

- **oggetto:** fornitura, installazione, configurazione e collaudo di attrezzature sportive per palestre scolastiche, sistema integrato di monitoraggio biometrico, pavimentazione sportiva tecnica e servizio di formazione operativa;
- **importo a base di gara:** € 139.062,73 (IVA esclusa), di cui € 129.978,64 soggetti a ribasso, € 9.084,09 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 41, commi 13 e 14, del Codice) e € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza;
- **valore stimato ex art. 14, comma 4:** € 166.515,28 (IVA esclusa), comprensivo della clausola di opzione ex art. 120, comma 9, pari a € 27.452,55;
- **procedura:** negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 50, comma 1, lettera e), del Codice, previa indagine di mercato;
- **criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 del Codice), con ripartizione 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica;
- **modalità di svolgimento:** interamente telematica mediante Richiesta di Offerta evoluta sulla piattaforma «Acquisti in rete — MEPA» di Consip S.p.A., ai sensi degli artt. 25 e 26 e dell'art. 62, comma 6, lettera c), del Codice;

4. di disporre la rinnovazione dell'indagine di mercato mediante pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse recante la seguente codificazione CPV, estesa a tutte le componenti dell'oggetto dell'affidamento:





CPV	Descrizione
37400000-2	Articoli ed attrezzature sportive
37420000-8	Attrezzature per palestre
37440000-4	Attrezzature per ginnastica

dando atto che l'indicazione di una pluralità di codici CPV è finalizzata ad assicurare che il sistema di notifica e di selezione della piattaforma raggiunga la totalità degli operatori economici del mercato di riferimento, comunque abilitati ad almeno uno dei codici indicati;

5. di stabilire che il nuovo avviso:

- a) sia pubblicato contestualmente sulla piattaforma «Acquisti in rete — MEPA», con trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, all'Albo online e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale;
- b) individui il requisito di abilitazione alla piattaforma mediante indicazione espressa dei codici CPV di cui al punto 4, precisando che è sufficiente l'abilitazione ad almeno uno di essi;
- c) preveda un termine di presentazione non inferiore a quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione, non sussistendo più le ragioni di urgenza a suo tempo poste a fondamento della riduzione, stante il termine del 31/12/2026 per la chiusura del Progetto;
- d) rechi termini di esecuzione dell'affidamento coerenti con il predetto termine del 31/12/2026;
- e) non contenga alcuna clausola di conservazione di efficacia di manifestazioni di interesse presentate nell'ambito del procedimento annullato;

6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara acquisito nell'ambito del procedimento annullato sarà oggetto delle comunicazioni di competenza all'ANAC, e che per la procedura rinnovata sarà acquisito nuovo CIG;

7. di confermare quale Responsabile Unico del Progetto il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Larissa Bollaci, ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, e quale referente tecnico-progettuale il prof. Marco Mannelli, progettista incaricato;

8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico — RUP

prof.ssa Maria Larissa BOLLACI

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse*

